

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
(Prov. Frosinone)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 08/09/2014

OGGETTO: Approvazione tariffe della componente TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2014 – Determinazione rate e scadenze di pagamento.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **settembre** alle ore 9.20 ed in prosecuzione, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	MAZZONE PIETRO	X	
2	CIUFFETTA GIUSEPPE	X	
3	PREZIOSI MAURO	X	
4	DI BENEDETTO PANCRAZIA	X	
5	GIOVANNANGELI ANGELO	X	
6	BENACQUISTA LORIS	X	
7	DI FINA LIBERATO		X

Assegnati	n. 7	Presenti	6
In carica	n. 7	Assenti	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'ing. Pietro Mazzone nella sua qualità di Sindaco Presidente;
- Partecipa il seg. Com.le dott. Mauro Andreone;

La seduta è pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 25/08/2014;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassi sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa dui rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità):

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

"A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno."

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno 18 luglio 2014 che dispone un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2014, rispetto al termine del 31 luglio 2014 attualmente previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 6 marzo 2014 n. 16;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

1. Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
2. Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
3. Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile;
4. Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (kc);

5. Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
6. Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 50 mq	1
Da 51 a 80 mq	2
Da 81 a 300 mq	3
Da 301 a 400 mq	4
Da 401 a 500 mq	5
Oltre 500 mq	6

CONSIDERATO che per l'anno d'imposta 2014, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente (TARI Tassa sui rifiuti);

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni;
- per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 08/09/2014 l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2014 con un costo complessivo di €. 211.050,00 suddiviso in costi fissi totali €. 74.000,00 pari al 36,82%, costi variabili totali €. 127.000,00 pari al 63,18% e Tributo Provinciale €. 10.050,00;

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2014 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi €. 211.050,00 così ripartiti:

		Previsione 2014
	COSTO FISSO	€/a
CSL	Spazzamento	18.000,00
CARC	Amministrativi, accertamento, riscossione	8.000,00
CGG	Costi generali di gestione	35.000,00
CCD	Costi comuni diversi	0
AC	Altri costi operativi di gestione	13.000,00
CK	Costi d'uso del capitale	0
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	74.000,00

	COSTO VARIABILE	€/a
CRT	Raccolta e trasporto R.S.U.	25.000,00
CTS	Costi trattamento e smaltimento	60.000,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo	42.000,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	0
TCV	TOTALE COSTI VARIABILI	127.000,00
	TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	201.000,00
	Tributo Provinciale 5%	10.050,00
	TOTALE	211.050,00

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l'anno 2014 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

CONSIDERATO che secondo la quantità di rifiuti risultanti dal consuntivo 2013 è stato rilevato quanto segue:

- la percentuale del 89,50% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 10,50% è da porre a carico delle utenze non domestiche;
- nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 36,82% e quella a carico della parte variabile è pari al 63,18%;
- nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 36,82% e quella a carico della quota variabile è pari al 63,18%;

PRESO ATTO, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	66.230,00	7.770,00	3.700,00	77.700,00
COSTI VARIABILI	113.665,00	13.335,00	6.350,00	133.350,00
TOTALE	179.895,00	21.105,00	10.050,00	211.050,00

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio del e dal responsabile del servizio finanziario del ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con votazione:

Presenti 6, favorevoli 5, contrari 1 (Benacquista Loris), astenuti =

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tassa sui Rifiuti), come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";
3. di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:
utenze domestiche 89,50%
utenze non domestiche 10,50%;
4. di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
5. di stabilire il termine del versamento della tassa per l'anno 2014 in due rate la prima entro il 16/10/2014 – la seconda entro il 15/12/2014.
6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della TASSA SUI RIFIUTI "TARI";
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
8. di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

Stante l'urgenza, per distinta votazione: Presenti 6, favorevoli 5, contrari 1 (Benacquista Loris), astenuti = ,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il consigliere Benacquista rileva come i comuni vicini siano rimasti con aliquote TASI inferiori all'1 per mille, le richieste al cittadino sono eccessive. Continua facendo presente che il paese ha bisogno di una sferzata, chiede dati sull'inquinamento ambientale per cui preannuncia convocazione della commissione e sul deposito degli ingombranti al cimitero. Espone problemi di ricezione del segnale TV.

Risponde il Sindaco garantendo l'intervento assicurando che la ricezione RAI e MEDIASET è garantita.

Benacquista chiede spiegazioni sui costi del festival delle storie e sulla mancata programmazione di altre attività estive.

Risponde il Sindaco chiarendo come la promozione delle attività commerciali non possa essere a carico delle tasse dei cittadini.

Illustra ulteriormente il consigliere Di Benedetto.

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n 10

del

8/9/14

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

- 1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)
- 2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	1	0,75	0,39	0,80	50,65
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	2	0,88	0,43	1,40	88,63
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	3	1,00	0,49	1,80	113,28
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	4	1,08	0,52	2,20	139,28
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	5	1,11	0,55	2,90	183,60
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,10	0,57	3,40	215,25

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	1	0,75	0,39
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	2	0,88	0,43
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	3	1,00	0,49
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	1,08	0,52
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	1,11	0,55
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,10	0,57

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
				coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente prodotti	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,75	0,39	0,80	50,65
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,88	0,43	1,40	88,63
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	1,00	0,49	1,80	113,96
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	1,08	0,52	2,20	139,28
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,55	2,90	183,60
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,57	3,40	215,25

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
				coefficiente adattamento Ka	Totale Euro/mq
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,75	0,39
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,88	0,43
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	1,00	0,49
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	1,08	0,52
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,55
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,57

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n 10 del 8/9/2014

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2014

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE		Totale
		Euro/mq Anno	coefficiente di produzione kg/mq anno(kd)	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	1,27	4,55	0,50	1,77
T0102	Campeggi distributori di carburanti	1,27	6,50	0,71	1,98
T0103	Stabilimenti balneari	1,27	6,64	0,72	1,99
T0104	Esposizioni autosaloni	1,27	4,55	0,50	1,77
T0105	Alberghi con ristorante	1,27	19,50	2,12	3,39
T0106	Alberghi senza ristorante	1,27	8,70	0,95	2,22
T0107	Case di cura e riposo	1,27	10,54	1,15	2,42
T0108	Uffici agenzie studi professionali	1,27	9,26	1,01	2,28
T0109	Banche ed istituti di credito	1,27	5,51	0,60	1,87
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	1,27	10,21	1,11	2,38
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	1,27	13,34	1,45	2,72
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	1,27	9,34	1,02	2,29
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,27	12,75	1,39	2,66
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,27	7,53	0,82	2,09
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,27	5,91	0,64	1,91
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	1,27	35,50	3,87	5,14
T0117	Bar caffè pasticceria	1,27	30,00	3,27	4,54
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria	1,27	20,68	2,25	3,52
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,27	20,69	2,25	3,52
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	1,27	28,00	3,05	4,32
T0121	Discoteche night club	1,27	15,43	1,68	2,95
T0122	Aree scoperte operative	1,27	1,10	0,12	1,39
T0123	B & B e agriturismo	1,27	8,70	0,95	2,22
T0124	Magazzini agricoli e rimesse agricole	1,27	1,10	0,12	1,39
T0125	Locali non utilizzati	1,27	0,00	0,00	1,27



COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
03030
PROVINCIA DI FROSINONE

Tel. 0776/874000 – Fax 0776/885003 – Piazza Umberto I n.16

Partita IVA 00253600605

TARI!

EMENDAMENTO

ART.13 - DETRAZIONI – RIDUZIONI -ESENZIONI

INSERIMENTO 4° CAPOVERSO ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO IUC (TARI):
vengono previste le ulteriori riduzioni:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; ¹¹

E) FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO;